

Prot. n.
606 del
9/3/2020



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

e-mail tribunale.vibovalentia@giustizia.it

**Al Presidente della Corte d'Appello
di Catanzaro**

**Al Procuratore Generale della Repubblica
Di Catanzaro**

**Al Procuratore della Repubblica
in sede**

**Al Presidente di Sezione del Tribunale
In sede**

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Di Vibo Valentia**

**Ai Giudici Togati ed Onorari del Tribunale
In sede**

**All'Ufficio del Giudice di Pace
Di Vibo Valentia**

Oggetto: decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

Si trasmette il provvedimento emesso da questo Presidente con gli atti ad esso allegati
relativo al decreto in oggetto.

Vibo Valentia 09/03/2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio Di Matteo

Prot. n.
68/2020
INTERNO



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legge 8 marzo 2020 n.11 recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

rilevato che nel suddetto provvedimento si prevede all'art. 1 che a decorrere dal 9.3.2020 e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art.2 comma 2 lett g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22.3.2020;

ritenuto che vi sia pertanto l'urgente necessità di dare indicazioni univoche ai magistrati ed al personale in ordine alla condotta da tenere fin dal 9 marzo 2020, giorno in cui , come di consueto, sono in programmazione udienze civile e penali;

ritenuto che scopo precipuo delle previsioni contenute nel predetto decreto è quello di contenere i rischi di contagio limitando al massimo l'accesso al Tribunale non soltanto degli utenti ma anche del personale amministrativo, degli avvocati e dei magistrati e ciò in linea con le ulteriori limitazioni previste dal Governo e volte a contrastare la diffusione dell'epidemia;

DISPONE

Le udienze civili e penali del Tribunale di Vibo Valentia e degli uffici del giudice di Pace del Circondario in calendario dal 9 al 22 marzo 2020 sono tutte rinviate d'ufficio ad una data successiva al 22.3.2020 che i giudici provvederanno tempestivamente a comunicare alle rispettive cancellerie (previa intesa con Presidente di Sezione, per quanto riguarda i procedimenti del Tribunale), secondo le previsioni di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legge 8 marzo 2020 n.11 che si allegano in copia;

per quanto riguarda i procedimenti civili si autorizza lo svolgimento di camere di consiglio con modalità telematiche da remoto;

i magistrati del settore civile saranno presenti secondo i turni di cui al prospetto autorizzato con separato provvedimento;

i magistrati del settore penale, compresi quelli dell'ufficio GIP/GUP saranno presenti secondo i turni già programmati;

Si comunichi a tutti i magistrati onorari e togati del Tribunale, ai magistrati degli uffici del Giudice di Pace del Circondario, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

Vibo Valentia 9.3.2020

IL PRESIDENTE
dot. Antonio Di Matteo

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria. (20G00029)

(GU n.60 del 8-3-2020)

Vigente al: 8-3-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria e dell'attivita' connessa;

Considerata la finalita' di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuita' ed efficienza del servizio giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto-legge

Art. 1

Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Art. 2

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia

1. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni:

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i

minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviata a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilit  del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalit  previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonch  l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalit  previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

9. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorit  sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibert  ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

10. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi' successivo del mese di ottobre.

11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altres  ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Art. 3

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Relativamente alla gestione delle urgenze appare opportuno prestabilire una turnazione relativamente alle due settimane di sospensione delle udienze, ovvero dal 9 marzo al 22 marzo 2020 secondo il seguente prospetto che si richiede di autorizzare.

I settimana

Lunedì 9 marzo, martedì 10, mercoledì 11 marzo dott. Buggè
giovedì 12 marzo, venerdì 13 marzo dott.ssa Passarelli

II settimana

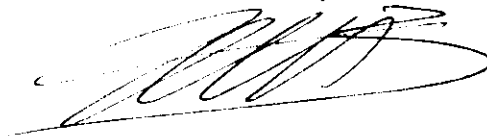
lunedì 16 marzo, martedì 17 marzo, mercoledì 18 marzo dott.ssa Sannino
Giovedì 19 marzo, venerdì 20 marzo dott. Miele

Per quanti riguarda i fine settimana 14-15 marzo 2020 e 21-22 marzo 2020 restano in vigore i turni TSO già convalidati;

con riferimento alle urgenze familiari restano di competenza della sezione famiglia e volontaria giurisdizione con eccezione dei fine settimana per i quali saranno gestite dal magistrato in turno.

Vibo Valentia 9.3.2020

IL PROPONENTE

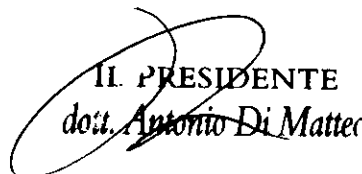


V. B., 2.
AVV. RIZZA

V. 9/3/2020

IL PRESIDENTE

dott. Antonio Di Matteo



Ai magistrati assegnati alla sezione
GIP/GUP
p.c. alla Cancelleria GIP/GUP

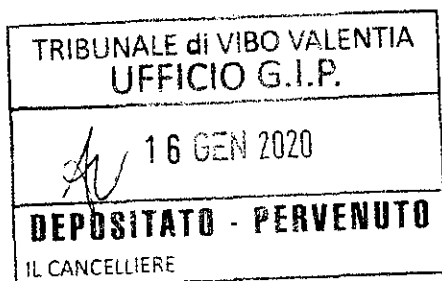
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

OGGETTO: Turnazione tra i magistrati assegnati alla sezione GIP/GUP

Di seguito l'ordine dei turni disposti per la sezione GIP/GUP nel periodo intercorrente tra il 20 gennaio 2020 ed il 4 maggio 2020:

- Dal 20 al 27 gennaio, dott.ssa Marina Russo
- Dal 28 gennaio al 3 febbraio, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 4 al 10 febbraio, dott.ssa Marina Russo
- Dall'11 al 17 febbraio, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 18 al 24 febbraio, dott.ssa Marina Russo
- Dal 25 febbraio al 2 marzo, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 3 al 9 marzo, dott.ssa Marina Russo
- Dal 10 al 16 marzo, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 17 al 23 marzo, dott.ssa Marina Russo
- Dal 24 al 30 marzo, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 31 marzo al 6 aprile, dott.ssa Marina Russo
- Dal 7 al 13 aprile, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 14 al 20 aprile, dott.ssa Marina Russo
- Dal 21 al 27 aprile, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 28 aprile al 4 maggio, dott.ssa Marina Russo

Vibo Valentia, 16 gennaio 2020



Il Presidente di sezione
Dott.ssa Tiziana Macri